

RINNOVO DEL CONTRATTO: LO STATO DELL'ARTE

Lo scorso mese di settembre il coordinatore nazionale della Federazione Gilda-Unams, Rino di Meglio, definiva la bozza contrattuale proposta dall'ARAN, "Un testo irricevibile sia sul piano economico



che dovessero esser messe sul tavolo della trattativa, ben altre risorse da destinare all'aumento delle retribuzioni dei docenti, per recuperare l'inflazione attuale che si è attestata ormai al 9%.

Il potere d'acquisto dei lavoratori della scuola, a fronte di stipendi miseri, è ormai ridotto al minimo e la trattativa per il rinnovo del contratto è rimasta bloccata per molti mesi. Il recente sblocco dei circa 330 milioni stanziati dalla legge di Bilancio 2022 e destinati alla valorizzazione della professionalità, non confluiti nel FMOF ma resi disponibili per il rinnovo del CCNL, dovrebbe permettere una proposta solo un poco più vicina alle richieste dei sindacati che avevano rifiutato la firma del contratto ponte prima dell'estate, ritenendolo estremamente lontano dalle richieste avanzate. Dopo l'approvazione del ministero della Funzione pubblica e del Mef, l'atto di indirizzo potrà essere trasmesso all'Aran e si potrà avviare la trattativa sulle diverse aree contrattuali.

Nei mesi estivi e fino al 25 settembre, data in cui gli italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo parlamento, abbiamo ascoltato le dichiarazioni dei diversi esponenti di tutti i partiti politici che ponevano l'attenzione sulla necessità di adeguare gli stipendi dei docenti agli standard europei e colmare il divario esistente in termini di retribuzione, tra i lavoratori della scuola e gli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

I riflettori sulla politica si sono spenti ormai da settimane e si attende la formazione del nuovo governo ma il mondo della scuola non vuole che le luci si spengano anche sulle tantissime esigenze delle scuole italiane. Una delle priorità che

il nuovo esecutivo dovrà affrontare infatti, sarà il rinnovo del contratto e l'aumento delle retribuzioni degli insegnanti e del personale ATA.

Le fonti parlano di una trattativa che, sbloccati i fondi del MOF e insediatisi il nuovo governo, potrebbe chiudersi anche nelle prossime settimane portando però ad aumenti inadeguati e arretrati le cui cifre oscilleranno tra i 1500 e i 2000 euro. La cifra media lorda sarà di 120 euro ma i soldi che sono disponibili oggi nelle casse dello Stato potrebbero arrivare nelle tasche di docenti e ATA, solo nei primi mesi del 2023. Si resta ancora lontani da quanto è indispensabile fare per ridare dignità, valore sociale e potere di acquisto alla categoria docente che invece viene sistematicamente mortificata dalle pretese e dal costante aumento dei carichi di responsabilità che la classe dirigente continua a imporre.

Viviana Iannelli

Sommario

Gilda chiama la politica.....	2
Covid-19: Riapertura delle scuole all'insegna della normalizzazione	3
Supplenze brevi, con le MAD situazioni paradossali.....	3
Il congedo di paternità obbligatorio	4
INPS: scompare il referente unico per la 104	4
La motoria della discordia.....	5
AVVISO: Congresso Nazionale del SAM Gilda 2022.....	5
"Un concerto per la scuola" nella Giornata Mondiale degli Insegnanti	6
A proposito del piano delle attività annuali ...	6
Mi ha salvato la matita.....	6
Pensionamenti 2023: criteri e tempistiche ..	7
Lavoratori fragili e nuove disposizioni	7
Pillole di contratto.....	8
QUESITARIO.....	8

AAA... SUPPLENTI CERCASI

Supplenze, Gilda chiede
accesso agli atti per
algoritmo GPS



Di Meglio: "Gli errori commessi dall'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze ledono diritti di graduatoria" La Gilda degli Insegnanti, attraverso lo studio legale Bonetti, ha presentato al ministero dell'Istruzione una richiesta di accesso agli atti per conoscere il software, e dunque l'algoritmo, che ha gestito la procedura informatizzata delle nomine da GPS e che sta generando gravi criticità e numerosi contenziosi. "Gli errori commessi dall'algoritmo nell'assegnazione delle supplenze - afferma Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti - ledono diritti di graduatoria, facendo sì che in molti casi chi ha punteggi più elevati finisca per prendere supplenze e sedi più disagiate. Inoltre, la procedura viola il diritto al completamento di cattedra che, a quanto pare, non è contemplato nell'algoritmo". "Nonostante le continue e numerose richieste di tavoli per esaminare le criticità, già evidenziate negli anni precedenti, il ministero, dopo aver promesso disponibilità, ha opposto un muro di silenzio". "Appena ci verrà consegnato l'algoritmo, - conclude Di Meglio - procederemo alla sua analisi per identificarne i difetti".

(comunicato stampa
Gilda degli Insegnanti)

(Continua a pag 3)

GILDA CHIAMA LA POLITICA

L'inizio dell'anno scolastico è stato segnato dalla campagna elettorale, momento magico in cui tutti gli schieramenti politici si impegnano a promettere il massimo perfino per la scuola. Approfittando della congettura favorevole, la Gilda degli Insegnanti ha dialogato, grazie alla sua neutralità partitica, con gli esponenti e candidati

politici di vari orientamenti, presentando il suo manifesto articolato in 10 punti, che rappresentano i 10 capisaldi storici per cui si è sempre battuta.

In linea di massima la nostra Organizzazione ha constatato, per l'ennesima volta, una generale e diffusa impreparazione e una scarsa sensibilità e conoscenza relati-

va ai temi dell'istruzione, in ogni schieramento. Ora, spenti i riflettori sulla scena della campagna ed elettorale sta per definirsi la squadra che guiderà il paese nella prossima legislatura e ci auguriamo che il prossimo ministro dell'istruzione prenda in considerazione quanto da noi proposto.

Michela Gallina

GILDA: 10 proposte alla politica per una scuola migliore nell'interesse del Paese



Ancora una volta, in vista delle elezioni politiche, la Gilda rivolge ai candidati dei diversi orientamenti le proprie proposte riguardanti la scuola.

È una consuetudine che dura da anni, anni in cui non si sono registrati miglioramenti ma, anzi, peggioramenti della situazione dell'istruzione in Italia. Tra questi, sicuramente le condizioni economiche e di lavoro dei docenti che, senza motivazione e valorizzazione, non possono contribuire al miglioramento dell'istruzione. Le attuali dichiarazioni dei politici sono ricalcate su quelle passate: i soliti e generici riconoscimenti sull'importanza della scuola per il futuro del Paese, ma **nessuna proposta concreta** che tenti di risolvere le questioni sempre più aggrovigliate riconducibili agli interventi sconclusionati della politica. Verrebbe naturale arrendersi, ma la Gilda non intende **desistere**. Crediamo che quanto più le circostanze sono complesse, tanto più **occorrono vigore, volontà, e capacità di non demordere. Quindi presentiamo ai colleghi, ai politici in lizza, all'opinione pubblica le nostre indicazioni** Con queste proposte articolate - che non sono un'agenda né un elenco anonimo e casuale - **presentiamo quell'idea di scuola in cui abbiamo sempre creduto. Quella scuola della Costituzione, preposta alla formazione dei giovani e che affida agli insegnanti un ruolo sociale istituzionale.** Non una scuola servizio che risponde ad esigenze individuali, a volte di dubbia valenza e a volte mercantili.

Naturalmente con queste richieste non intendiamo sostituirci al Parlamento, sappiamo bene che la politica scolastica deve scaturire dall'azione parlamentare - e non del solo Governo - e dunque non dai sindacati e da gruppi di lobby non ben identificate. Tuttavia, i risultati degli ultimi anni hanno **evidenziato la scarsa considerazione da parte della politica nei confronti della scuola, dimenticando che essa costituisce un settore vitale del Paese.** Essa è stata un ambito in cui tagliare anche l'essenziale. **Per questo, offriamo il nostro apporto, disponibili al confronto e alla collaborazione per l'interesse generale del Paese.**

**Il Coordinatore nazionale della Gilda-FGU
Rino Di Meglio**

1. **Valorizzazione della docenza** attraverso l'istituzione di un contratto specifico che riconosca la peculiarità non impiegatizia della professione docente.
2. **Istituzione di un Consiglio Superiore della Docenza**, anche con articolazioni regionali, che garantisca l'esplicazione della libertà di insegnamento, prevista dalla Costituzione, anche per istituire garanzie nel delicato settore delle sanzioni disciplinari.
3. **Introduzione del Presidente elettivo del Collegio dei docenti** del quale vanno rafforzate le prerogative, nel campo della didattica.
4. **Revisione del sistema dell'autonomia delle scuole introdotto con la legge n. 59 del 1997**, in una visione non aziendalistica delle Istituzioni scolastiche. La revisione degli organi collegiali riveste una particolare urgenza, con una chiara divisione tra le competenze sulla didattica e quelle amministrative. Nei futuri Consigli di Istituto la presenza della componente docente dovrà essere rafforzata, evitando comunque la moltiplicazione degli organismi. La contrattazione di secondo livello dovrà svolgersi per ambiti distrettuali o reti di scuole, superando l'attuale livello di singola istituzione scolastica.
5. **Introduzione di un organico di istituto funzionale**, stabile, di durata pari al corso di studi che garantisca la stabilità del corpo docente, e la necessaria continuità didattica.
Al Collegio dei docenti deve essere attribuita la facoltà di deliberarne l'utilizzo finalizzato esclusivamente agli interventi destinati agli alunni.
6. **Generalizzazione della Scuola dell'Infanzia Statale sul territorio nazionale**, essendo intollerabile che una gran parte del paese sia oggi costretta ad avvalersi della sola scuola privata in questa fascia di età.
7. **Soluzione dell'annoso problema del precariato** mediante la stabilizzazione, nel rispetto delle norme europee, di tutto il personale con almeno tre anni di servizio; contemporaneo avvio di un sistema di reclutamento serio, efficiente e definitivo.
8. **Riconoscimento dell'anzianità di servizio quale elemento fondamentale della carriera dei docenti**, in analogia a quanto avviene negli altri paesi europei, valutazione, attraverso un sistema di garanzie, degli eventuali demeriti. Abrogazione delle norme che prevedono forme di aggiornamento obbligatorio, in contrasto con la libertà di insegnamento ed effettiva retribuzione delle attività di aggiornamento professionale e personale sulle discipline.
9. **Considerazione delle peculiarità della funzione docente**, in relazione alla riforma pensionistica, prevedendo, al raggiungimento di un'elevata anzianità di servizio, una riduzione dell'orario di insegnamento, o forme di part time e pensione negli ultimi cinque anni di servizio.
10. **Fondamento di ogni richiesta precedente: incremento dei finanziamenti per l'istruzione**, essenziali per lo sviluppo futuro del paese, come previsto dalle direttive europee, in termini reali rapportati al PIL, garantendo innanzi tutto una retribuzione dignitosa ai docenti italiani.



(Continua da pag 1)

Supplenze brevi, con le MAD situazioni paradossali

Scuole in difficoltà nel coprire con le supplenze brevi i posti rimasti vacanti, docenti disoccupati nonostante siano titolati, alunni ai quali non viene garantita la continuità didattica. A rilevarlo è la Gilda degli Insegnanti, che punta l'indice contro l'ordinanza ministeriale che limita la possibilità di presentare la domanda di messa a disposizione per le supplenze (MAD) soltanto a chi non è inserito in alcuna graduatoria di qualsiasi provincia.

Tutti i docenti, pur inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto in posizioni utili per aspirare a una supplenza anche annuale, - spiega la Gilda - non hanno ottenuto un incarico perché, a causa della mancata pubblicazione ad agosto del quadro completo di tutti i posti disponibili, nella domanda non hanno indicato alcune sedi, rimanendo così senza cattedra. Secondo le nuove disposizioni ministeriali, questi docenti non possono neanche presentare la domanda di messa a disposizione in altra provincia.

Si tratta di un'ulteriore dimostrazione di come il sistema di reclutamento sia completamente ingessato, - commenta la Gilda - una situazione che nelle scuole sta provocando notevoli disagi anche considerate le assenze causa Covid.

Storicamente, la cosiddetta MAD era una semplice domanda rivolta ai capi di istituto e volerla regolamentare a ogni costo - conclude la Gilda - non ha fatto altro che aggravare la situazione.

(Comunicato Gilda degli Insegnanti)



COVID-19 RIAPERTURA DELLE SCUOLE ALL'INSEGNA DELLA NORMALIZZAZIONE

L'a.s. 2022/2023 è iniziato sotto auspici certamente più ottimistici per quanto riguarda la pandemia da Covid-19: il Ministero dell'Istruzione, infatti, di comune intesa con il Ministero della Salute, ha predisposto un piano di rientro finalizzato al contenimento dell'epidemia che, al contempo, sia anche capace di garantire agli studenti la frequenza in classe e ai soggetti fragili condizioni di sicurezza sanitaria. Mediante 'Indicazioni strategiche' per il Primo e il Secondo Ciclo ed un *Vademecum* illustrativo, infatti, il MI ha organizzato il rientro dalle vacanze puntando ad una sostanziale normalizzazione delle misure adottate, prevedendo, naturalmente, alcune iniziative ancora necessarie in termini di sicurezza. Posto che **la DAD rappresenta un'opzione non più percorribile anche per gli studenti positivi** e chiarito come un'eventuale recrudescenza del contagio possa indurre a nuove e più stringenti regole, è stato stabilito che, per l'a.s. 2022/23, **la frequenza delle lezioni sarà inibita soltanto agli alunni e alle alunne con positività certificata o con un quadro sintomatico compatibile con l'infezione da Covid-19**, dunque anche con una temperatura corporea superiore ai 37.5°, mentre gli studenti positivi potranno essere nuovamente ammessi alle lezioni soltanto con esito negativo del tampone e dopo almeno cinque giorni di isolamento; non è, inoltre, più prevista la misurazione della temperatura corporea in entrata. Ciò significa che una sintomatologia lieve senza febbre non è più considerata un elemento ostativo per l'ingresso a scuola: secondo quanto riportato dal *vademecum* ministeriale, infatti, "la sola rinorrea (raffreddore)" è condizione frequente nei bambini, mentre gli studenti raffreddati possono regolarmente frequentare le lezioni se muniti di masche-

rina ffp2. Il Ministero, piuttosto, punta fortemente su alcune misure minime finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e, in generale, utili per contrastare anche la diffusione di altre malattie infettive: in particolare, si chiedono igiene delle mani ed "etichetta respiratoria" (il rispetto di alcune norme di buon senso in circostanze come tosse e starnuti) ma, soprattutto, l'aerazione dei locali, che protegge dal rischio di saturazione dell'aria, ovvero da una delle condizioni maggiormente responsabili della contrazione dell'infezione. Infine, **si stabilisce l'obbligo di dispositivi di sicurezza per gli alunni e per il personale in condizione di fragilità**, nonché la possibilità di indossare la mascherina per chiunque volesse. La gestione dell'autosorveglianza dei soggetti entrati in contatto con casi di positività, invece, è regolata secondo quanto stabilito dal testo normativo di riferimento, che resta la Circolare del Ministero della Salute n.019680 del 31/03/2022.

Le scuole, pertanto, sono chiamate ad attenersi scrupolosamente alle misure minime di prevenzione individuate. In particolar modo, è necessario pianificare sanificazioni degli ambienti ordinarie e, in caso di contagi, straordinarie e predisporre locali adeguati o Aule Covid per la gestione dei casi sospetti che dovessero insorgere negli Istituti stessi; in tal caso, come sempre, gli studenti minorenni, una volta allertate le famiglie, devono raggiungere le proprie abitazioni. In capo ai Dirigenti scolastici, inoltre, resta il compito di raccogliere i dati per il monitoraggio periodico sulla diffusione e sull'impatto del virus nelle Istituzioni scolastiche e integrare il "Documento di valutazione dei rischi e dei rischi di interferenza" in collaborazione con il RSPP di scuola.

Giampaolo Canetti



IL CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO

Il 13 agosto 2022, è entrato in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha apportato alcune modifiche relative alla fruizione dei congedi parentali per paternità rispetto alle quali l'INPS con i messaggi n° 3066 del 4 agosto 2022 ha fornito i chiarimenti. Il decreto stabilisce che possono fruire del **congedo di paternità obbligatorio** i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche in caso di adozione e affidamento, mentre ne sono esclusi i padri lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata. Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di **10 giorni lavorativi**, nell'arco temporale che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento o dal collocamento temporaneo). Le disposizioni si applicano agli eventi avvenuti dal 13 agosto 2022, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, non sono quindi retroattivi. L'INPS ha chiarito che è **possibile fruire del congedo anche frazionato a giorni, ma non frazionato a ore**, e anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di **parto plurimo**, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi. Per quanto concerne il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative. **I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.**

giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all'articolo 28 del Testo Unico. Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.

La disposizione del D.lvo 105si inserisce in un'ottica europea di corresponsabilità della funzione genitoriale valorizzando, in particolare, la funzione paterna; non possiamo che accogliere con favore questa evoluzione positiva.

Michela Gallina

CONGEDO PARENTALE

BENEFICIARI	TIPO DI CONGEDO	RICHIESTA	MODALITA'	INDENNITA'
MADRE	Tre mesi (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino.	Richiesta al datore di lavoro e in seguito mediante presentazione della domanda telematica all'INPS	Il diritto è esteso al 12° anno di vita del bambino (prima erano 6), ovvero dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e non più fino al sesto anno.	Primo mese al 100% (come da CCNL) I restanti al 30%
PADRE	Tre mesi (non trasferibili all'altro genitore) fino al dodicesimo anno di vita del bambino	Come sopra	Il diritto è esteso al 12° anno di vita del bambino, ovvero dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, e non più fino al sesto anno.	
PADRE	Congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (non frazionabili ad ore e fruibili anche in via non continuativa).	Comunicazione scritta al datore di lavoro con un anticipo non minore di cinque giorni, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.	In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario. Può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e resta valido in caso di morte perinatale del figlio.	100%
ENTRAMBI I GENITORI	Entrambi i genitori possono fruire, <u>alternativamente tra loro</u> , di ulteriori 3 mesi.	Richiesta al datore di lavoro e in seguito mediante presentazione della domanda telematica all'INPS	In totale si arriva a 9 mesi di congedo (3 mesi per ciascun genitore per un totale di sei mesi, più ulteriore periodo di tre mesi, per un solo genitore)	30%
GENITORE UNICO	Nel caso vi sia un solo genitore il congedo è esteso a 11 mesi	Come sopra	Indennità del 30% della retribuzione per un periodo massimo di 9 mesi.	30% (per 9 mesi) Senza retribuzione per ulteriori 2 mesi.

INPS: SCOMPARE IL REFERENTE UNICO PER LA 104

LEGGE 104/92

TIPO DI CONGEDO	BENEFICIARI	RICHIESTA	NOVITA'
CONGEDO STRAORDINARIO (fino a 2 anni)	Il congedo spetta con il seguente ordine di priorità: <u>Coniuge o parte dell'unione civile</u> ; Figli conviventi; Fratelli o sorelle conviventi; Parenti o affini entro il terzo grado conviventi (nel caso in cui i suddetti beneficiari siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti).	Il lavoratore è tenuto a trasmettere apposita domanda telematica all'INPS. (In via di definizione)	Si ammette il diritto al congedo <u>"anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta"</u> , a patto che sia garantita per tutto il periodo interessato. Si introduce il <u>"convivente di fatto"</u> tra i soggetti individuati prioritariamente ai fini della concessione del congedo.
TRE GIORNI per assistenza	Coniuge; Parte dell'unione civile; Convivente di fatto; Parenti o affini entro il secondo grado. La possibilità di fruire dei permessi è estesa a parenti ed affini entro il terzo grado nel caso in cui i suddetti soggetti abbiano compiuto 65 o siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.	<u>Più soggetti</u> aventi diritto potranno chiedere all'INPS l'autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, <u>in alternativa tra loro</u> , per assistere la stessa persona disabile grave. La domanda va prodotta all'INPS che segnala l'esito positivo all'interessato il quale dovrà darne comunicazione al datore di lavoro. (In via di definizione)	E' eliminato il principio di REFERENTE UNICO Il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che assistono alternativamente la persona disabile. I lavoratori che usufruiscono dei permessi hanno diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile o ad altre forme di lavoro flessibile.

Il decreto legislativo 105 del 30/06/2022, recepito dall'INPS con nota esplicativa: messaggio: 3096/2022 del 5/08/22, ha modificato le disposizioni di fruizione dei permessi ex lege 104/92 con effetto dal 13.08.22. Sostanzialmente i giorni di permesso mensile non sono più appannaggio esclusivo di un unico referente, ma possono essere fruiti da più prestatori di assistenza a soggetto disabile grave, fermo restando il vincolo dei tre giorni mensili e l'impossibilità di fruizione simultanea del permesso.

Il provvedimento assume rilievo soprattutto per i genitori di figli disabili gravi perché la nuova disposizione normativa consente loro di alternarsi nell'assistenza. Con tale provvedimento, attraverso l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, l'Italia si allinea ai parametri europei. Anche rispetto al CONGEDO STRAORDINARIO per assistenza, il succitato messaggio stabilisce che la convivenza fra assistito e prestatore di assistenza possa essere fissata anche successivamente all'inoltro della domanda purchè garantita stabilmente per l'intera durata del congedo.

Michela Gallina



LA MOTORIA DELLA DISCORDIA

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2022"), all'articolo 1 comma 300 29-3 137, ha introdotto l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quinte per l'a.s.2022-2023 e nelle classi quarte per l'anno scolastico 2023- 2024, affidandola a docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria".

Il MIUR con circolare la 2116, pubblicata solo il 9 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti per l'anno scolastico 2022/2023 in merito all'insegnamento di educazione motoria nelle classi quinte della scuola primaria da parte di docenti specialisti, anche se permangono ancora molte perplessità e dubbi.

Per quanto riguarda l'orario, ha disposto che, nel tempo normale le due ore di motoria sono aggiuntive ma inserite nel curricolo e pertanto obbligatorie, mentre nel tempo pieno rientrano nelle 40 ore, con possibilità di essere prestate in compresenza. Le problematiche che avrebbero accompagnato tale novità sono state evidenziate fin da subito dai sindacati che ne hanno denunciato anche le implicazioni sull'organico dei docenti di scuola primaria i quali negli anni subiranno inevitabilmente dei tagli. Va anche sottolineata, e non è fattore di poco conto, la dispersione delle professionalità già acquisite nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione motoria da parte dei docenti della primaria che se ne sono fino ad oggi occupati. Inutile inoltre ribadire le indicazioni poco chiare fornite ai docenti delle classi di concorso A-48 e A-49 per il loro inserimento nelle GPS per la primaria.

Successivamente anche le scuole, nei primi giorni di settembre, quindi all'ultimo momento, ad orari già definiti, si sono trovate a riorganizzare con enorme difficoltà e senso di disorientamento l'insegnamento di educazione motoria, non avendo ricevuto nessuna indicazione operativa in merito. Le istituzioni scolastiche hanno dovuto però riprogettare curricolo e tempo scuola per le classi quinte e non solo, perché chi vive la scuola sa che qualsiasi modifica ha ripercussioni sull'intera organizzazione. Ancora ad inizio ottobre, in tantissime scuole manca l'insegnante esperto di educazione motoria con grave ricaduta sull'organizzazione dell'orario. I dirigenti hanno dovuto coinvolgere i genitori, attraverso le varie rappresentanze negli organi collegiali, chiamandoli ad esprimersi in merito all' pianificazione del tempo scuola nelle classi quinte. Si sono analizzate le varie proposte per poter in-

tegrare le due ore di motoria all'interno dell'orario preesistente, proposte che vanno dall'allungamento della giornata con 30 minuti aggiuntivi per quattro giorni settimanali oppure con l'aggiunta di un prolungamento con mensa o di un rientro. Tale sconvolgimento dell'ultimo momento la dice lunga sul rispetto che viene riservato ai docenti e alla scuola in generale da parte dei nostri governanti.

Per le sole classi quinte le due ore, prima assegnate al docente di classe per lo svolgimento dell'educazione fisica, sono da quest'anno attribuite ad altre discipline del curricolo, a scelta dei collegi docenti. E' facile intuire come ogni scuola, in assenza di indicazioni più precise, adotti soluzioni diverse, creando sperequazioni per il trattamento dei docenti ma anche rispetto all'offerta nei confronti degli alunni.

Un quesito che si ponevano in tanti e che è stato poi sciolto dalla circolare ministeriale è come considerare i docenti specialisti di educazione motoria in termini giuridici, se inquadrati secondo la posizione giuridica ed economica di docenti di scuola secondaria o primaria. La circolare fuga ogni dubbio affermando che essi fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui sono assegnati, assumendone la contitolarità; partecipano alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari e alla predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria. Il loro orario di servizio è dunque di ventidue ore alle quali vanno aggiunte le due ore di programmazione. Ed anche le due ore di programmazione sono state motivo di discussioni tra ministero ed OOSS, al momento la rassicurazione dell'amministrazione riguarda le 22 ore di insegnamento più 2, in caso di spezzone o part time: un'ora di programmazione entro le 11 ore e due ol-

tre le 11 (es.: spezzone di 10 ore frontali, contratto di 11 ore ecc.)

Nella circolare si fa riferimento anche alla questione delle supplenze che saranno conferite sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto. In assenza di graduatorie specificamente riferite all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniori.

Non è stata invece accolta la richiesta inoltrata dalle OOSS di considerare il servizio svolto su EE EM come specifico nelle classi di concorso A048 e A049, da cui è discesa la nomina, in quanto trattasi di richiesta "normativamente impossibile"; sarà pertanto considerato solo come aspecifico.

Altra problematica fortemente penalizzante, lamentata dai docenti di motoria destinatari di incarichi e supplenze nella scuola primaria, è il divieto di completare il servizio sulla graduatoria di riferimento (A049 o A048) perché il completamento tra diversi ordini di scuola non è previsto dalla normativa.

La Gilda ha mosso severi rilievi al MI che avrebbe dovuto chiarire in tempo come il punteggio e il completamento avrebbero potuto costituire un grave problema per i supplenti individuati sui posti EEMM.

Da quanto finora detto, si può evincere come non sia sufficiente introdurre, caparbiamente e frettolosamente aggiungerei, una riforma senza aver prima analizzato i tanti aspetti problematici che questa introduzione comporta. La differenza, come abbiamo in più occasioni messo in evidenza noi lavoratori della scuola, la può fare solo l'impegno di politici competenti e realmente consapevoli del tessuto del contesto scuola.

Paola Vigorito e Michela Gallina

AVVISO

CONGRESSO NAZIONALE DEL SAM GILDA 2022

Quest'anno l'Isola di Ischia, in data 29 ottobre, ospiterà il Congresso Nazionale del SAM Gilda. Vi convergeranno, da tutta Italia, i delegati delle province chiamati a discutere vari punti all'ordine del giorno, fra cui la situazione politica sindacale attuale e l'elezione degli Organismi elettivi statutari della più grande associazione di maestri. Il SAM Gilda infatti da decenni porta avanti la difesa e rappresenta le istanze dei docenti che si occupano del delicato segmento di istruzione/educazione comprendente scuola dell'Infanzia e primaria e ne celebra la specificità e l'orgoglio professionale.

M.G.





“UN CONCERTO PER LA SCUOLA” NELLA GIORNATA MONDIALE DEGLI INSEGNANTI

In occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, mercoledì 5 ottobre presso il Teatro Italia di Roma (via Bari 18) si è tenuto “Un concerto per la scuola”. L’evento, iniziato alle ore 16.30 e al quale sono state invitate anche le autorità cittadine, è stato dedicato **alla memoria del professor Antimo Di Geronimo**, prematuramente scomparso lo scorso 29 giugno, che aveva più volte contribuito fra le altre cose, per la rivista SAM-Notizie, con interessanti articoli

di giuridici. Le orchestre sinfoniche del liceo musicale e coreutico “Alfano I” e dell’istituto comprensivo “Nicola Monterisi” di Salerno hanno eseguito brani tratti dal repertorio classico, lirico sinfonico e contemporaneo. L’evento è stato trasmesso in diretta web sul canale YouTube di GildaTv al link <https://youtu.be/AtcXeXPmprc> ove è tutt’ora rintracciabile.

M.G.



A PROPOSITO DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNUALI

Tra gli argomenti più importanti dei collegi docenti di questo periodo c’è l’approvazione del **Piano degli impegni annuali**, che contiene la calendarizzazione di attività che, una volta approvate dal collegio docenti, diventano obbligatorie a tutti gli effetti. Il dirigente scolastico, in sinergia con lo staff o le funzioni strumentali, può raccogliere indicazioni utili in merito alla distribuzione degli impegni in corso d’anno e stende una proposta che il collegio è chiamato ad approvare o a modificare. Pertanto esiste margine di discussione ed è importante che la bozza del Piano da approvare pervenga per tempo, in modo da dare la possibilità ai docenti di prenderne lettura e appuntare eventuali considerazioni.

Andiamo a riassumere gli aspetti più importanti. Il Piano, secondo quanto pre-

visto dal predetto articolo 29 del CCNL 2007, confermato dal Contatto 2016-18, prevede:

- fino a 40 ore annue per partecipare al Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno. Anche l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative rientra nel piano;
- fino a 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Per la partecipazione a tali attività, il Contratto puntualizza che gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti, che può dunque entrare nel merito della specifica distribuzione.

Per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione dei documenti di valutazione, si rimane al di fuori delle 40 ore sopra indicate.

Uno sguardo alla normativa può essere utile al fine di non approvare in modo affrettato o poco lungimirante il Piano delle attività, che, una volta deliberato, diventa convocazione a tutti gli effetti. L’articolo 28, comma 4, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016-18, tutela la possibilità dei docenti riuniti negli organi collegiali, di presentare proposte di cui il dirigente scolastico deve tener conto.


Una volta approvato con specifica Delibera, il Piano si intende comunque modificabile soltanto con la stessa procedura: predisposizione delle proposte di variazione e nuova delibera del Collegio. Un passaggio basilare che può venire trascurato è la comunicazione del Piano delle Attività alle OO.SS. (specificatamente indicato nell’art. 7.)

Annalisa Santi

MI HA SALVATO LA MATITA

L’occasione di scrivere per questo giornale, seppure brevemente, mi sollecita moltissimi ricordi e anche una certa commozione. Per questo ringrazio Michela, redattrice di SAM-Notizie, che offre l’opportunità di ricordare a me e anche a voi, carissimi colleghi, il tempo delle mie battaglie sindacali in nome del Gilda di Treviso, intorno ai primi anni 2000, quando ero totalmente coinvolto nel mio lavoro di docente di Educazione Artistica ma anche in quello di rappresentante sindacale. Da sempre disegno vignette umoristiche su tema scolastico e questa mia passione mi ha dato, come dico nel titolo del mio libro da poco in libreria, la possibilità di “salvarmi” ovvero di resistere allo stress del nostro lavoro e alle riforme scolastiche, spesso inutili e a volte dannose. La pensione, e poi il lungo lock-down, mi hanno dato il tempo di raccontare, con una certa dose di ironia ma anche di rassegnazione, la mia straordinaria avventura nella scuola...

Maurizio Zenga



PENSIONE



PENSIONAMENTI 2023: CRITERI E TEMPISTICHE

Come indicato dal DM n. 238 dell'8 settembre 2022 e, poi, ribadito dalla CM n. 31924 dell'8 settembre 2022, con cui si offrono indicazioni operative per l'attuazione del Decreto Ministeriale, **dal 12/09/2022 al 21/10/2022 il personale scolastico docente e ATA può inoltrare dal 12/09/2022 al 21/10/2022 istanza di cessazione (pensionamento) per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie o di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo. La richiesta, da inviare tramite i servizi Polis, permetterà al personale scolastico di concludere il proprio servizio lavorativo a partire dal 1 settembre 2023.**

La Circolare specifica anche i requisiti che i lavoratori dovranno possedere per ottenere quanto richiesto ed è corredata da una tabella che chiarisce ulteriormente il quadro. La "pensione di vecchiaia", pertanto, sarà garantita d'ufficio a tutti i lavoratori che avranno compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2023 e avranno maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni. Chi dovesse compiere il sessantasettesimo anno di età tra il 1/09/2023 e il 31/12/2023, invece, dovrà inoltrare domanda tramite i servizi Polis. È possibi-

le derogare al tetto anagrafico soltanto in due circostanze: per i lavoratori che non abbiano ancora conseguito i 20 anni di anzianità contributiva, infatti, è prevista la proroga del servizio oltre il sessantasettesimo anno di età, necessaria per maturare i requisiti minimi per il pensionamento; su domanda, invece, possono restare in servizio anche coloro che, "impegnati in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera" nell'ambito di "accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri", hanno la facoltà di prorogare fino a tre tre anni i termini per l'accesso alla pensione. La legge stabilisce, ad ogni modo, anche la possibilità di richiedere il **pensionamento anticipato**, con requisiti da raggiungere entro il 31 dicembre 2023: **gli uomini potranno accedervi se avranno maturato un'anzianità contributiva di almeno a di 42 anni e 10 mesi, mentre, per le donne, si prevedono 41 anni e 10 mesi di contributi.** Anche in questa circostanza, il collocamento a riposo avverrà d'ufficio, se il lavoratore avrà compiuto i 65 anni di età, mentre, in caso contrario, sarà subordinato a domanda, da inoltrare, come sempre, tramite i servizi Polis.

Esiste, inoltre, la possibilità di accedere alla pensione mediante i dispositivi definiti 'Quota 100' e 'Quota 102': nel primo caso, possono inoltrare istanza coloro che, al 31 dicembre 2021, abbiano ottenuto un'anzianità contributiva di 38 anni ed un'età anagrafica di 62 anni; nel secondo caso, invece, possono presentare domanda i lavoratori che, al 31 dicembre 2022, abbiano raggiunto 38 anni di anzianità contributiva minima e 64 anni di età. L'ultima possibilità prevista dalla CM n. 31924 è la cosiddetta 'opzione donna', destinata alle lavoratrici che, **al 31 dicembre 2021, avranno raggiunto 35 anni di contributi e 58 anni di età anagrafica.** C'è da segnalare, tuttavia, che l'importo sarà ricalcolato applicando integralmente il criterio contributivo, per cui sarà inferiore rispetto ad una pensione frutto di un sistema misto.

L'accertamento dei requisiti per le domande inoltrate si concluderà entro il 18 aprile 2023; a quel punto, l'INPS comunicherà i propri riscontri al Ministero dell'Istruzione, che, a sua volta, avrà il compito di informare i dipendenti sull'esito della propria istanza.

Giampaolo Canetti

LAVORATORI FRAGILI E NUOVE DISPOSIZIONI

I **lavoratori fragili** sono soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, dichiarata con certificazione rilasciata dagli organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Vi sono inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità.

Durante l'emergenza sanitaria da Covid19, il legislatore ha messo in atto procedure atte alla tutela di questa tipologia di lavoratori. Il Decreto Aiuti Bis inizialmente non aveva introdotto alcuna proroga in merito alle tutele previste per il personale fragile esposto al rischio-contagio; il dipendente della scuola doveva rientrare in servizio



a settembre o assentarsi con certificazione di malattia; calcolando i giorni da poter utilizzare in base alla tipologia di contratto (determinato o indeterminato), con ovvi limiti e soprattutto con gravi preoccupazioni in quanto i lavoratori potevano vedersi costretti a scegliere per la conservazione del posto anche senza stipendio, per avere la propria salute tutelata. Il lavoratore fragile doveva pertanto rientrare in servizio assumendosi tutti i rischi per la salute, non essendoci stata neppure l'equiparazione della malattia al ricovero

ospedaliero. Questa totale assenza di decisioni in proposito, ci aveva lasciati basiti sia come lavoratori che come cittadini.

Fortunatamente c'è stato un ripensamento ministeriale che ha **prorogato, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, le disposizioni secondo cui i lavoratori fragili possono svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione**, compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Autilia Massa

PILLOLE DI CONTRATTO

a cura di Paola Vigorito

3) Progetti e Commissioni

Attività aggiuntive ed ore eccedenti - art. 30 CCNL 2016/2018

Gli impegni di lavoro previsti per coloro che aderiscono a progetti e commissioni sono di tipo aggiuntivo e quindi, come tale, facoltativo. non esistono infatti obblighi di servizio (né impliciti, né espliciti) relativi a queste attività il cui svolgimento viene retribuito con il fondo d'istituto. negli ultimi anni abbiamo assistito ad un proliferare assillante ed opprimente di questo genere di impegni, tale da sottrarre tempo ed energie all'insegnamento e alla sua preparazione. Pertanto consigliamo ai colleghi di limitare l'adesione solo a progetti e commissioni veramente utili, ovviamente i progetti dovranno essere coerenti con il PTOF.

4) Art. 30 CCNL 2018- Attività Aggiuntive e Ore Eccedenti

Le ore aggiuntive all'orario di servizio utili per realizzare le attività inserite nel PTOF sono facoltative vanno retribuite secondo quanto indicato nella tabella 5 allegata al CCNL 2007

Ore eccedenti sono rappresentate da: Art. 30 CCNL 2018-

- ✓ le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti;
- ✓ le ore accettate volontariamente (per l'intero anno scolastico) fino ad un massimo di 6 rispetto all'orario di servizio obbligatorio.

5) Permessi retribuiti Art. 15 ART. 1 - COMMA 2 CCNL SCUOLA 2016/18

"Il dipendente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

I tre giorni di permessi, e i sei giorni di ferie, se trasformati in permessi retribuiti, non vanno "concessi" ma sono un diritto e in quanto tali non soggetti alla discrezionalità del DS o alla possibilità di sostituzione. I permessi del comma 2 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

QUESITARIO

SamNotizie

risponde

Permesso retribuito

Buongiorno,
sono un'insegnante di ruolo della primaria vostra iscritta, ho bisogno di un giorno di permesso per recarmi ad un matrimonio di un mio amico. Come posso fare? E il Dirigente Scolastico può rifiutarsi e negarmi il permesso?

Eleonora O.

*Cara Eleonora,
Il dipendente con contratto a tempo indeterminato, secondo l'art. 15 comma 2, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*

*La richiesta di permesso familiare/personale non è soggetta al potere discrezionale del Dirigente scolastico
I motivi, per i quali si chiedono i tre giorni, non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico, così come stabilito da diverse sentenze.*

Anche i docenti a tempo determinato hanno diritto, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso, con la differenza che non sono retribuiti.

Pertanto, è possibile richiedere il giorno di permesso per festeggiare il suo amico e il Dirigente Scolastico non può rifiutarsi.

E.O.

Permesso per matrimonio

Buongiorno,
durante il mese di Dicembre convolerò a nozze e ho necessità di gestire una serie di situazioni legate all'evento. Sono previsti dei giorni di permesso in occasione del matrimonio?

Francesca P.

*Cara Francesca,
Secondo l'art. 15 comma 3, il dipendente ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata*

dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. Dunque, può festeggiare il suo matrimonio godendo di giorni di permesso retribuito (sia nel caso fosse docente a tempo indeterminato o a tempo determinato).

Permesso per lutto

Gentili colleghi,
ho bisogno di un vostro chiarimento: mia suocera è venuta a mancare e ho bisogno dei giorni per risolvere alcune questioni burocratiche. Sono previsti, nel Contratto Collettivo, permessi per questa situazione?

M. Domenica D.

*Cara M. Domenica,
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ma anche a tempo determinato), ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.*

Permesso per concorso

Salve, sono un'insegnante precaria e per sostenere la prova di un concorso in una regione diversa da quella in cui sono residente, ho necessità di alcuni giorni di permesso. È possibile?

Grazie per un chiarimento

Fiammetta M.

*Cara Fiammetta,
Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami, in particolare, per anno scolastico, a 8 giorni complessivi in cui sono compresi anche quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
Tali giorni di permesso non sono retribuiti per i docenti a tempo determinato.*